

ASSEGNO DI INCLUSIONE

ADP

Senatore Antonio De Poli




COS'È



Il Decreto Lavoro 2023 (d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa istituendo, tra le altre, l'Assegno di inclusione (AdI).

A partire dal 1° gennaio 2024 l'Assegno di inclusione è riconosciuto quale misura nazionale di contrasto alla povertà, di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale delle fasce più deboli, attraverso l'adesione a un percorso personalizzato.



A CHI È DESTINATO

L'Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

- con disabilità;
- minorenni;
- con almeno 60 anni di età;


in condizioni di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale) e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.



LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

Si considerano in condizioni di svantaggio:

- le persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari;
- le persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità psichica, fisica e sensoriale con un grado di invalidità tra il 46% e il 66%, che necessitano di particolari forme di cure e assistenza;
- le persone in carico ai servizi per le dipendenze, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco;
- le persone in carico ai servizi per le vittime di violenza di genere e tratta;
- le persone in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna in quanto ammesse alle misure alternative alla detenzione, o persone ex detenute da meno di un anno in carico ai servizi;
- le persone in carico ai servizi per specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
- le persone senza dimora o in condizioni di povertà estrema in carico ai servizi;
- i neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affidamento eterofamiliare, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.
- Ulteriori condizioni di svantaggio potranno essere individuate con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.



SCALA DI EQUIVALENZA

La scala di equivalenza è uno strumento che consente di calcolare l'ammontare di risorse di cui differenti nuclei familiari hanno necessità per raggiungere lo stesso standard di vita, tenendo conto delle diversità nei bisogni e delle economie di scala derivanti dalla convivenza.

Ai fini della determinazione dell'Assegno di inclusione, attraverso la scala di equivalenza si tiene conto con maggiore accuratezza della condizione dei componenti del nucleo familiare beneficiario.

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell'arco di 18 mesi, anche non continuativi.



SCALA DI EQUIVALENZA

Il parametro della scala di equivalenza, corrispondente a una base di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo familiare, è pari a 1 ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

- di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
- di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all'art. 6, comma 5 (con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza);
- di 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla PA;
- di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- di 0,1 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.




+



REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere:

- cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria);
- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.



REQUISITI SOGGETTIVI





- Non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- non aver subito sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 e seguenti del Codice di procedura penale (cosiddetto «patteggiamento») nei 10 anni precedenti la richiesta.






REQUISITI ECONOMICI


Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

- 
- ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, si fa riferimento alle modalità di calcolo previste per il cd. ISEE minorenni;
 - un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito;
 - se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
- 
- 
- 



COME SI DETERMINA IL REDDITO FAMILIARE


- Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE, quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà;
- sono invece aggiunti i trattamenti assistenziali in corso di godimento, fatta eccezione per quelli percepiti in ragione delle condizioni di disabilità e quelli non sottoposti alla prova dei mezzi;
- sono previste specifiche modalità di computo in relazione a specifici compensi di lavoro (es. lavoro sportivo dilettantistico).



REQUISITI PATRIMONIALI


- Un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare non superiore ad euro 30.000 (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000);
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI



L'Assegno di inclusione non potrà essere concesso e trasferito:

- al nucleo familiare in cui un componente risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione prevista dalla legge;
- al nucleo familiare in caso di componenti minorenni per i quali non sia documentato l'adempimento degli obblighi di istruzione nell'ambito del Patto per l'inclusione.






BENEFICIO ECONOMICO

- L'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- a tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- l'importo dell'Assegno di inclusione non può essere comunque inferiore a 480 euro;
- il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.

CARTA DI INCLUSIONE



Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, la Carta di inclusione.

La consegna della Carta di Inclusione avviene presso le sedi dell'ente gestore (attualmente Poste Italiane), successivamente alla disposizione del primo pagamento. Il cittadino riceve indicazioni per il ritiro della carta attraverso la piattaforma SIISL (sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).

Tra le funzionalità consentite:


- acquisti finalizzati alle esigenze dei beneficiari ed effettuati solo su canale fisico in Italia, entro i limiti della disponibilità della Carta;
- prelievo di denaro contante presso gli ATM di Poste italiane e gli ATM bancari in Italia per un importo massimo mensile di € 100,00, moltiplicato per la scala di equivalenza prevista per la determinazione del beneficio;
- pagamento mensile, tramite un unico bonifico da Ufficio postale, della rata dell'affitto in favore del locatore indicato nel contratto o della rata del mutuo;
- pagamento delle bollette delle utenze.





COME RICHIEDERLO

L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS dal 18 dicembre 2023, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste.



La richiesta può essere presentata anche presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF) convenzionati, da gennaio 2024.

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD), all'esito positivo dell'istruttoria.

In fase di prima applicazione, per le sole domande presentate entro gennaio e che presentino il Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, la decorrenza del beneficio è riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024, ferma restando la necessità dell'esito positivo dell'istruttoria.



PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE (PAD)


Per ricevere il beneficio economico, il richiedente deve iscriversi presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. ▲

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del richiedente del patto di attivazione digitale.

Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

✕ Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

OBBLIGO DI PERCORSO SCOLASTICO



Ai beneficiari della misura si applicano gli obblighi in tema di istruzione.

Nello specifico, nel caso di beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 29 anni che non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione, nel patto di inclusione sarà previsto l'impegno all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.

Secondo la normativa vigente, l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da 15 a 16 anni.

L'Assegno di inclusione non potrà essere trasferito al nucleo familiare in caso di componenti minorenni per i quali non sia documentato l'adempimento degli obblighi di istruzione nell'ambito del Patto per l'inclusione.



PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale i beneficiari entrano in contatto con i servizi sociali.

I servizi sociali eseguono una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione.

Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi di partecipazione al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa vengono avviati ai Centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai Centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato, per aggiornare la propria posizione.

In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.



OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ACCESSO ALLA MISURA

=

×

I componenti del nucleo familiare che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti, salvo alcune eccezioni, all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro e alle misure di politica attiva previste nel progetto di inclusione sociale e lavorativa.

I componenti nel nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e sociale.



ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI

Se non vi aderiscono volontariamente sono:

- le persone occupate;
- coloro che frequentano un regolare corso di studi;
- i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
- i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da patologie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza;
- i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.



SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL)

A partire dal 1° settembre 2023 è operativa anche un'altra misura di attivazione al lavoro, che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive al lavoro, nonché ai progetti utili alla collettività o al servizio civile universale.

Possono accedere alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) i componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.

Si tratta di un contributo di 350 euro mensili, per la partecipazione ai progetti e alle politiche attive del lavoro, della durata massima di 12 mesi.



Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che non siano calcolati nella scala di equivalenza e ad eccezione dei genitori, ma è incompatibile con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.



+



PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)

Nell'ambito del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività (PUC), dei Comuni, di altre amministrazioni pubbliche o presso enti del Terzo settore in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni o di volontariato, da svolgere presso il Comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario.

I PUC sono rivolti ai beneficiari delle due nuove misure di sostegno al reddito, assegno di inclusione (AdI) e supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Le modalità e i termini di attuazione sono definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2023.


I PUC si svolgono a titolo gratuito, presso il Comune di residenza o in alternativa presso un altro comune in ambito territoriale, ma si possono svolgere anche presso enti del terzo settore in intesa con il Comune specifico. Il loro svolgimento costituisce condizione necessaria per ricevere il beneficio economico mensile cui sono connessi. I partecipanti non possono svolgere mansioni ordinariamente svolte dai lavoratori dipendenti delle amministrazioni, non ricoprono ruoli adibiti agli organizzatori e non possono essere impiegati per sostituzioni di lavoratori, in quanto non si tratta di attività lavorativa remunerata



OFFERTE DI LAVORO E COMPATIBILITÀ CON L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro, preso in carico dai Servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro con le seguenti caratteristiche:

- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno;
- la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.



SE SI INZIA A LAVORARE

Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare avvii un'attività di lavoro dipendente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui.

Il reddito che va oltre questa soglia, viene considerato per determinare l'importo dell'assegno a partire dal mese successivo a quello della variazione.

Spetta al lavoratore, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività lavorativa, darne comunicazione all'INPS che, comunque, acquisisce i dati delle assunzioni dalla banca dati delle comunicazioni obbligatorie.

Fino a quando non si effettua questa comunicazione, l'erogazione dell'assegno è sospesa.

Si hanno al massimo tre mesi per la comunicazione all'Inps da quando si avvia l'attività: oltre questo termine, si decade dalla prestazione.



SE SI INZIA A LAVORARE

L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta in forma individuale o di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare mentre si percepisce l'Assegno di inclusione, va comunicato all'INPS al massimo il giorno precedente l'inizio della stessa. In caso contrario, il beneficio decade.

A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio.

Ogni trimestre si fa poi un aggiornamento rispetto al beneficio, prendendo come riferimento il trimestre precedente: il reddito concorre per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui.

Per questo motivo, il beneficiario è tenuto a comunicare nei quindici giorni successivi al termine di ciascun trimestre dell'anno, il reddito conseguito come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.



ANTONIO DE POLI

www.antoniodepoli.it



@antoniodepoli

ADP

